Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 ottobre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 4 agosto 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito la medaglia d'argento al valor civile al comune di Cotignola (Ravenna), per le azioni compiute durante il periodo bellico 17 novembre 1944-10 aprile 1945, con la seguente motivazione:

« Rimasto isolato tra i due fronti, pur gravemente provato da bombardamenti aerei e terrestri, resistette impavido alle più dure sofferenze, subendo la perdita di molti dei suoi figli migliori e la distruzione di beni ed edifici ».

(7186)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965.
Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 6 maggio 1940, n. 500, modificato con l'art. 1 della legge 24 agosto 1941, n. 1046;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1963, con il quale l'avv. Nicola Salerno venne nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, per il quadriennio 1963-1966;

Vista la lettera in data 29 marzo 1965, con la quale l'avv. Nicola Salerno ha rassegnato, per ragioni di salute, le dimissioni dalla carica di presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente del predetto Ente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. arch. Raimondo Rivieccio è nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli fino al 31 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1965
Registro n. 5 *Marina militare, foglio n.* 101

(7284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.
Nomina del presidente del Magistrato per il Po, di provveditori regionali alle Opere pubbliche e di un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883, relativa alla istituzione nella Regione del Molise di uffici ed organi regionali dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 5 agosto 1965, l'ispettore generale del Genio civile Rossetti Mario, è nominato presidente del Magistrato per il Po, con sede in Parma, con lo stipendio di L. 3.619.900 annue lorde.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, il dott. ing. Bianchi Alberto, cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio, è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data il dott. Sanzo Vito, cessando dalla carica di direttore generale, è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio.

Art. 4.

A decorrere dalla stessa data, il dott. Sica Gerardo, cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia e Romagna, è nominato direttore generale.

Art. 5.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Bettocchi Giorgio, cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Campania e Molise, è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Molise, di nuova istituzione.

Art. 6.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Virno Giuseppe, cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Campania.

Art. 7.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Grauso Giuseppe, cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata, è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia e la Romagna.

Art. 8.

A decorrere dalla stessa data, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Travaglini Giovanni, è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Calabria, con lo stipendio di L. 3.619.900 annue lorde.

Art. 9.

A decorrere dalla stessa data, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Santopietro Mario è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata, con lo stipendio di L. 3.619.900 annue lorde.

Art. 10.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'Amministrazione centrale e del Genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 12 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1965
Registro n. 28 Lavori pubblici, foglio n. 308

(7255)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI *3 agosto 1965*.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1963, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 339;

Considerato che il dott. Antonio Padellaro, nominato consigliere di amministrazione dell'E.N.I. in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, è stato collocato a riposo;

Vista la designazione del Dicastero sopracitato per la sostituzione del dott. Padellaro con il dott. Vittorio Ugo Ristagno;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Vittorio Ugo Ristagno è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Antonio Padellaro, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1965
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 321

(7201)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Nomina del presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1961, con il quale il rag. Alberto Cajelli è stato nominato presidente del Fondo predetto;

Considerato che, per scaduto triennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla nomina del presidente del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Enzo Leolini è nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(7202)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 settembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7205)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Milano;

Decreta:

Per la provincia di Brescia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Puegnago, San Felice del Benaco;

comune di Bovezzo, per le località Terzago, Cappella dei Morti;

comune di Concesio, per le località Pieve, Roncaglie di Sotto, Cadebosio, Artignago, Cavezzane, Campagnola;

comune di Fiesse, per le località San Felice, San Giacomo, San Giuseppe, Cà Leone, Campagnola, Cà Rossa, Mansareda, Vescovina, Lampada, Cavezzo, Luogo Nuovo, Cadimarco di sotto, Luogo Pozzo, L'Impensata, Motella, Danieli, Pieve, Primavera, Marcolini, Villa Guida, San Paolo, Breda Tosini;

comune di Gavardo, per le località Soprazzocco, Piazza, Nord Bariaga, Cascina Fienile, San Giacomo, Corti, San Biagio, Sud Benecco;

comune di Manerba del Garda, per le località Serraglie, Sanghen, Fontana Monte, Pieve Vecchia, Campagnola;

comune di Polpenazze, per le località Pertica, Ponte Rio Avola;

comune di Remedello, per la località Cà Nuova;

comune di Salò, per le località Cunettone, Villa, Muro, Tavine, Moriondo, San Rocco;

comune di Villanuova sul Clisi, per le località Bondone, Legnago, Cimitero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7267)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Torino;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelnuovo Bormida, Malvicino, Mornese, Spigno Monferrato;

comune di Gavi Ligure, per le località Pomarolo e Cardinale;

comune di Molare, per le località San Luca, Orbicella ed Isola Grande;

comune di Ovada, per la località Pian del Merlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7265)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cremona, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Milano;

Decreta:

Per la provincia di Cremona si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Castelverde, Cicognolo, Corte de' Frati, Cremona, Gabbioneta, Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Ostiano, Persico Dosimo, Pescarolo, Pessina Cremonese, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, Scandolara Ripa d'Oglio, Vescovato, Volongo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7268)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bergamo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Milano;

Decreta:

Per la provincia di Bergamo si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comune di Castelli Calepio, per le località Forcella, Roccolo, Bagnatica, Cascina del Colle, Castel de' Conti, Casotto, Castel Rampino, Convento Vecchio, Tagliuno, Falconi, Madonna delle Grazie, Panze, San Rocco, Le Ripe di Castel de' Conti;

comune di Endine Gaiano, per le località Roncaglia, Casino, Pertisa, Fanovo, Cà del Capo, Gattera, Polone, Pendino, Rumignano, i Frati, Val Maggiore e Tironega;

comune di Grumello del Monte, per le località Madonna delle Grazie, Piazza Comune, Baglietti, Corne, Santini, Tribolina della Sella, Tribolina dei Santi, Garbai, San Marco, Caporali, Gianchini, Ferrari, Duroni, San Pantaleone, Luogo di Mezzo, Patam, Bernazze, Castello, Fontana Santa, Belvedere, Il Calvario, Villa Mainone;

comune di Ranzanico, per le località Casotto di Ranzanico, San Bernardino e Madrera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7266)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 settembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis e nominato commissario straordinario al Comune il dott. Vincenzo Nocchetti, consigliere di 1ª classe.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di San Martino in Pensilis esige che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Sono, infatti, all'esame del commissario straordinario ed alcuni in corso di svolgimento, molti provvedimenti che si appalesano di preminente interesse per la Civica azienda.

Per tali considerazioni si è ritenuto opportuno disporre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la proroga per la durata di 3 mesi della gestione commissariale.

Campobasso, addì 16 settembre 1965

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1965, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Vincenzo Nocchetti, consigliere di 1ª classe;

Considerato che alla scadenza del termine di tre mesi, previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Martino in Pensilis, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Vincenzo Nocchetti, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1965, è prorogata di tre mesi.

Campobasso, addì 16 settembre 1965

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(7045)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 settembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso e nominato commissario straordinario il direttore di sezione dott. Bernardino Caselli.

Il 13 ottobre 1965 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Tuttavia, l'adozione di provvedimenti importanti ed indifferibili per la riorganizzazione amministrativa della civica azienda, la realizzazione di opere predisposte, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori sconsigliano la cessazione della gestione commissariale alla predetta scadenza, allo scopo precipuo di evitare danni irreparabili all'Ente.

Peraltro, ai fini della economia organizzativa dei comizi, appare opportuno procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nella stessa data in cui si svolgerà il normale ciclo di consultazioni popolari della corrente stagione autunnale per gli altri Comuni della Repubblica.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, si è provveduto alla proroga della gestione commissariale in atto presso il comune di San Pietro Vernotico a norma degli articoli 323 - secondo comma del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Brindisi, addì 25 settembre 1965

Il prefetto: CONTE

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 13 agosto 1965, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico ed è stata affidata la gestione straordinaria del Comune medesimo al dott. Bernardino Caselli, direttore di sezione in servizio presso questa Prefettura;

Considerato che il 13 ottobre p. v. verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323, primo comma, del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella unita relazione illustrativa, che fa parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di San Pietro Vernotico, affidata al direttore di sezione dott. Bernardino Caselli, è prorogata, a termini di legge, fino all'insediamento degli organi elettivi ordinari del Comune medesimo.

Brindisi, addì 25 settembre 1965

Il prefetto: CONTE

(7215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 12 luglio 1965, registrato il 9 settembre 1965, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'ufficiale giudiziario Argirò Carlo Renato e, per l'effetto, l'atto impugnato dal medesimo è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti da adottarsi al riguardo da parte dell'Amministrazione competente.

(7191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre successivo al registro n. 13, foglio n. 308, il comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone è stato ampliato con l'aggregazione della zona ricadente nel territorio dei comuni di Arcole, Caldiero, Colognola ai Colli, San Bonifacio, Soave e Zimella, della superficie complessiva di Ha. 3.116.43.91.

(7116)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Porto Torres (Sassari) un terreno.

Con decreto ministeriale n. 300.15/2442 dell'11 settembre 1965 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Porto Torres (Sassari) al prezzo simbolico di L. 100, un appezzamento di terreno sito in Porto Torres del periziato valore di L. 204.000, della superficie di mq. 204, riportato in catasto al foglio n. 4, mappa 325 sub *B*, confinante col restante terreno del medesimo mappale e con i mappali 326 e 329 stesso foglio, da destinare a giardino della locale Casa della madre e del bambino.

(7242)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Rivoli

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1965, n. 160, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Rivoli (Torino).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7221)

Approvazione del piano di zona del comune di Piacenza

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1965, n. 425, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Piacenza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7233)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1965, registro n. 68 Pubblica istruzione, foglio n. 62, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'insegnante tecnico-pratica Edelweis Cancellieri avverso il provvedimento n. 113 in data 11 novembre 1960, con il quale il provveditore agli studi di Perugia respingeva un ricorso dell'interessata avverso la qualifica di « valente » attribuitale per l'anno scolastico 1959-60 dalla preside dell'Istituto tecnico femminile di Perugia.

(7216)

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 153, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 31 ottobre 1963 dalla professoressa Luigina Bonomo Rebaudengo, avverso la decisione n. 643-*bis* del 2 ottobre 1963, con la quale il provveditore agli studi di Asti aveva respinto il suo gravame gerarchico contro la qualifica di « valente » attribuitale, per l'anno scolastico 1962-63, dalla preside della scuola media di Castigliolo d'Asti.

(7189)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 109, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 4 gennaio 1963 dal colonnello pilota della riserva Gabbrielli Donatello avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore nella posizione ausiliaria per gli anni 1950 e seguenti, comunicatogli con nota n. 231/6146/4083 del 9 luglio 1962 del Comando della 2ª Regione aerea.

(7163)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1965, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 6 marzo 1958 dal tenente colonnello pilota a disposizione Martucci Telemaco avverso il provvedimento contenuto nel dispaccio n. F.A.S. 121/30/R del 7 settembre 1957, relativo al collocamento a disposizione a decorrere dal 1° gennaio 1957 ai sensi dell'art. 48, settimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(7160)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 5 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,88	624,84	624,86	624,85	624,84	624,865	624,83	624,84	624,88
$ Can.	580,52	580,55	580,50	580,70	580 —	580,50	580,67	580,52	580,50	580,60
Fr. Sv.	144,73	144,73	144,78	144,765	144,775	144,74	144,76	144,72	144,74	144,76
Kr. D.	90,67	90,67	90,68	90,68	90,60	90,78	90,685	90,65	90,68	90,70
Kr. N.	87,49	87,50	87,53	87,49	87,50	87,50	87,495	87,47	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,80	120,82	120,80	120,84	120,75	120,81	120,83	120,82	120,81	120,80
Fol.	173,52	173,76	173,71	173,665	173,60	173,74	173,66	173,72	173,74	173,75
Fr. B.	12,58	12,58	12,5820	12,5810	12,575	12,58	12,581	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,44	127,44	127,44	127,43	127,45	127,43	127,43	127,45	127,43	127,42
Lst.	1751,27	1751,30	1751,55	1751,35	1751,25	1751,60	1751,35	1751,50	1751,60	1751,30
Dm. occ.	155,77	155,78	155,81	155,795	155,75	155,77	155,775	155,75	155,77	155,79
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,1990	24,20	24,20	24,2005	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,80	21,82	21,80	21,8250	21,75	21,82	21,8125	21,82	21,82	21,82

Media dei titoli del 5 ottobre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,862
1 Dollaro canadese	580,685
1 Franco svizzero	144,762
1 Corona danese	90,682
1 Corona norvegese	87,492
1 Corona svedese	120,835
1 Fiorino olandese	173,662
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,43
1 Lira sterlina	1751,35
1 Marco germanico	155,785
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,819

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova (coeff. 271), nel ruolo del personale della carriera direttiva dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Ritenuto che per sopravvenute esigenze di servizio si rende necessario utilizzare quindici dei posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale della carriera direttiva dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in fisica o in ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378 e 2 aprile 1958, n. 323;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32° salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2a) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante, oltre ad indicare se intenda partecipare quale laureato in fisica o ingegneria, dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende essere sottoposto alla prova facoltativa di lingue estere, scegliendo fra quelle di inglese e tedesca;

s) che è disposto ad accettare la destinazione assegnatagli all'atto della nomina.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, numero 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in 3 prove scritte, ed una orale, giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del dario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

segretario, un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di essa.

Art. 10.

Per ogni prova scritta, e per la prova orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte al voto riportato nella prova orale ed all'eventuale punteggio conseguito nella prova facoltativa di lingue estere.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel foglio d'ordini del Ministero. Di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro

qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, dei sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilité dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dai prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticato a norma dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Detto certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimiliati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vinctiori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) titolo di studio;

C) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso alrte Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se no assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stesa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di fisico ed ingegnere elettrotecnico.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di fisico ed ingegnere elettrotecnico, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1965
Registro n. 49 *Difesa-Marina, foglio n.* 235.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Prove scritte*

a) 1ª *Prova scritta*

Trattazione di un argomento scelto fra quelli relativi alla materia « *Esperimentazioni di fisica* » per i candidati in possesso del diploma di laurea in Fisica; « *Elettrotecnica o macchine elettriche* » per i candidati in possesso della laurea in Ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica.

b) 2ª *Prova scritta*

Trattazione di un argomento scelto tra quelli relativi alle materie « *Fisica tecnica* » per i fisici; « *Misure elettriche o impianti elettrici* » per gli ingegneri.

c) 3ª *Prova scritta*

Lingua straniera comune ai candidati laureati in fisica ed in ingegneria.

Traduzione non letterale, senza uso del vocabolario, dal francese di un brano di argomento tecnico.

Traduzione non letterale, senza uso del vocabolario, dall'inglese oppure dal tedesco — a scelta del candidato che lo preciserà nella domanda — di un brano di argomento tecnico.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più di lingua inglese o tedesca sostenuta è considerata come prova facoltativa.

La Commissione esaminatrice avrà la facoltà di indicare a tutti i candidati la traduzione di qualche vocabolo ritenuto essenziale per la interpretazione del brano da tradurre.

2. — *Prova orale*

Discussione sugli argomenti trattati nelle prove scritte.

Interrogazione sugli argomenti di cui al paragrafo n. 1 per i fisici ed al paragrafo n. 2 per gli ingegneri.

Interrogazione su nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato e allo stato giuridico degli impiegati e salariati.

Paragrafo n. 1

Materie riguardanti le prove scritte e le prove orali per i fisici

1. — *Esperimentazione di fisica*:

1) Le misure fisiche in genere - cause di errori e correzioni. Sistemi di misura (Sistema G.G.S. - Sistema Giorgi - Sistemi pratici degli ingegneri) - Metodi di misura, anche di alta precisione, delle tre grandezze fondamentali: massa - lunghezza - tempo.

2) Fondamenti della teoria degli errori - Medie aritmetiche e proprietà relative - Scarti - Scarto quadratico medio - Coefficiente di correlazione.

a) Compensazione delle osservazioni dirette: Errori di osservazione - Errori accidentali - Principio della media e dei minimi quadrati - Errore medio di un sistema di osservazioni - Errore della media - Valutazione degli errori medi in base ai residui - Osservazioni di diversa esattezza - Pesi e media ponderata - Calcolo degli errori medi per le osservazioni di diversa precisione - Errore medio relativo.

b) Generalità sul problema della compensazione delle osservazioni indirette - Metodo di sostituzione (Gauss) e metodo della materia reciproca.

c) Generalità sul problema delle osservazioni condizionate.

3) Misure di grandezze meccaniche, anche di precisione, e strumenti relativi - Misure di massa, peso specifico. spostamento, velocità, accelerazione, ecc.

II. — *Scienza delle costruzioni*:

1) Nozioni sui metodi di calcolo numerici e grafici - Planimetri - Integrafi e analizzatori armonici - Integrazione e derivazione grafica.

2) Statica e statica grafica La composizione e decomposizione delle forze del piano - Condizioni di equilibrio per forze concentrate e distribuite - Composizione e decomposizone nello spazio.

3) Geometria delle masse: Baricentri e momenti statici di sistemi piani di masse - Momenti di secondo ordine per sistemi piani di masse: Trattazione analitico - Grafica e grafico - Proiettiva - Momenti di secondo ordine per le superficie piane - Ellisse e nocciolo centrale di inerzia.

4) Meccanica dei corpi deformabili - Cenni sui concetti fondamentali della teoria dell'elasticità - Cenni sulle applicazioni ai più semplici sistemi isostatici (barra cilindrica sottoposta a trazione, flessione, torsione; trave appoggiata a trave incastrata) - Cenni sulle misure delle deformazioni elastiche.

III. — *Idraulica*:

1) Meccanica dei fluidi: Equazioni indefinite del moto - Equazioni di Eulero - Idrostatica: equazione dell'idrostatica - Pressione idrostatica - Equilibrio dei corpi galleggianti - Idrodinamica dei fluidi perfetti: Moto lineare (Teorema di Bernoulli) - Moto di Poiseuille - Regime vorticoso (numero di Reynold).

2) Efflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile - Cenni sul moto dei corpi fluidi: resistenza del mezzo (caso dell'acqua e dell'aria) - Misure di grandezze relative alla meccanica dei fluidi (misure di pressione, portata, ecc.). - Nozioni fondamentali di tecnica del vuoto e relative macchine pneumatiche.

IV. — *Meccanica razionale*:

1) Cinematica dei corpi rigidi - Moti rettilinei e curvi e loro composizione - Moti armonici - Moti periodici e loro composizione in serie di Fourier di moti armonici.

2) Dinamica dei corpi rigidi - Principi fondamentali della dinamica e loro applicazione - Dinamica delle oscillazioni e fenomeni relativi (oscillazioni forzate, risonanze, smorzamento ecc.) - Misure relative ai fenomeni oscillatori: di frequenza, ampiezza e fase - Misure stroboscopiche - Vibrografi - Accelerimetri (meccanici ed elettrici) - Gravitazione universale.

V. — *Fisica tecnica*:

1) Campo sonoro indefinito: produzione, propagazione e ricezione del suono - Struttura dei suoni e loro percezione - Cenni di acustica architettonica - Attenuazione dei disturbi acustici - Isolamento acustico - Acustica fisiologica.

2) Ultrasuoni: generazione con apparati magnetostrittivi e piezoelettrici - Applicazioni tecniche e cenno alle applicazioni militari.

3) Termometria, scale di temperatura, apparecchi per la misura della temperatura - Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione - Fenomeni particolari ad esse connessi.

4) Trasmissione del calore - Teorie di Fourier.

5) I gas ideali e reali - Equazione di stato - Nozioni della teoria cinetica dei gas.

6) Calorimetria - Leggi e relazioni relative ai calori specifici - metodi di misura.

7) I tre principi della termodinamica - loro enunciazione - Relazioni che ne derivano.

8) Stato di aggregazione e trasformazione di stato - Equilibri - Potenziali termodinamici.

9) Leggi fondamentali dell'ottica geometrica Cenni sui sistemi ottici centrali Aberrazioni Cenno sulle misure focometriche.

10) Fondamenti di ottica fisica: polarizzazione Diffrazione e interferenza Applicazioni con particolare riferimento alla fotoelasticità Leggi fondamentali sull'energia raggiante e loro applicazioni tecniche.

11) Grandezze ottiche e loro unità di misura Sistema tricromatico C.I.E. per la specificazione dei colori Metodi e apparati per misure fotometriche.

12) Spettrologia: Produzione e studio degli spettri: Infrarosso, visibile, ultravioletto Spettri d'assorbimento Analisi spettrali qualitative e quantitative Nozioni sugli apparati Spettrografi Spettrofotometri Microfometri.

13) Elementi di teoria e tecnica fotografica Nozioni fondamentali di sensitometria delle emulsioni fotografiche su carta e pellicola Teoria dell'immagine latente e dello sviluppo Nozioni di tecnica dello sviluppo dei negativi e stampa sui più importanti prodotti chimici per fotografia Cenno sui moderni metodi di fotografia a colori Nozioni sulle principali caratteristiche delle macchine a presa fotografica e cinematografica Cenni sulla fotografia ultrarapida e sue applicazioni.

14) Strumenti ottici di osservazioni e misure Cannocchiali - Telemetri Periscopi Microscopi normali e elettronici Teodoliti Livelli fari e proiettori.

15) Nozioni fondamentali di fotogrammetria terrestre ed aerea Strumenti fotogrammetrici Fotoodoliti e fotorestitutori Applicazione alla balistica esterna.

VI. — *Fisica chimica*:

Fondamenti di Fisica Chimica Leggi fondamentali Misurata fisico-chimiche (densimetria viscosimetria rifrattometria Misure elettrochimiche, tensione di soluzione, misure di ph) La corrosione dei metalli Metodi di indagine e sistemi protettivi (con particolare riferimento alle corrosioni in ambiente marino) Cenni di Galvanotecnica.

VII. — *Elettrotecnica*:

1) Magnetismo Fenomeni fondamentali Legge di Coulomb Campo magnetico Campo magnetico terrestre e sua misura Dipolo Magneti Vettore H e Vettore B Suscettività e permeabilità magnetica Ferro magnetico Ciclo di isteresi Definizione delle grandezze magnetiche e loro misura Proprietà dei corpi « dia » e « para » magnetici.

2) Elettroacustica Fenomeni fondamentali Campo elettrostatico Pressione elettrostatica Condensatori Polarizzazioni dielettriche Misure elettrostatiche Elettrometri Misure di capacità Misure delle costanti dielettriche Materiali dielettrici: loro caratteristiche.

3) Elettromagnetismo e corrente elettrica Corrente elettrica Azione elettromagnetica della corrente elettrica Leggi fondamentali: di Laplace, di Biot e Savart Relazione di Ampère Corrente mobile in un campo magnetico Solenoide Elettrodinamica Galvanometri Taratura dei vari tipi di galvanometri.

4) Resistenza elettrica e distribuzione delle correnti Legge di Ohm Principi di Kirchoff Legge di Joule e applicazioni.

5) Generatori con elettromagnetici di corrente continua - Pile ed accumulatori al piombo e al Fe Ni Cd.

6) L'induzione elettromagnetica Leggi fondamentali Correnti alternate Cenno sulle macchine generatrici e trasformatrici Correnti alternate trifasi (trattazione vettoriale).

7) Conduttori elettrolitici Leggi della conduzione elettrostatica.

8) Fenomeni in prossimità degli elettrodi Equivalenti elettrochimici Misure sugli elettroliti Applicazione (vedi anche tesi sulla Fisica-Chimica).

VIII. — *Misure elettriche*:

Definizioni delle grandezze elettriche e delle loro unità di misura Metodi di misura con vari gradi di precisione delle grandezze elettriche (strumenti di misura in cc. e ca. e loro teoria).

IX. — *Radiotecnica*:

1) Nozioni fondamentali di elettronica Generazione di onde elettromagnetiche di alta ed altissima frequenza Tubi elettronici funzionamento e caratteristiche sugli amplificatori.

2) Circuiti oscillanti Modulazione di ampiezza e di frequenza Rilevazione Cenni sui principi di funzionamento degli apparati radar.

3) Misure di alta frequenza Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche di alta frequenza (misure di tensione Corrente Capacità Induttanza Potenza Impedenza).

4) Fotoelettricità Celle fotoelettriche: Funzionamento e impiego Fotomoltiplicatori Raggi catodici con particolare riferimento all'applicazione negli oscilloscopi a.r.s. Nozioni fondamentali di ottica elettronica Raggi X: Teoria produzione e applicazioni tecniche e scientifiche.

X. — *Struttura della materia*:

Costituzione della materia Classificazione di Mendeleyeff - Cenni sulle teorie della costituzione dell'atomo, del nucleo atomico Radioattività naturale e artificiale Cenni sulle teorie della disintegrazione nucleare Cenni sui concetti fondamentali della teoria della relatività.

Paragrafo n. 2

Materie riguardanti le prove scritte e la prova orale per gli ingegneri elettrotecnici

I. — *Elettrotecnica*:

1) Principali leggi dell'elettrostatica Capacità, carica e scarica di condensatori Costante del tempo Raggruppamento in serie e in parallelo Viscosità e rigidità dei dielettrici.

2) La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, legge di Joule, principio di Kirchoff) Vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di conversione, termoionica) Cenno sugli effetti delle correnti; leggi relative, applicazioni (voltmetri, pile, accumulatori).

3) Fenomeni magnetici Induzione e permeabilità magnetica Fenomeni magnetici e loro conseguenze pratiche Campo magnetico prodotto della corrente e sue leggi Circuito magnetico Azione tra campo e correnti.

4) Fenomeni di induzione elettromagnetica, leggi relative - Autoinduzione e mutua induzione Induttanza e suoi effetti in corrente continua Costante di tempo in circuito induttivo - Corrente parassita.

5) Correnti alternate Rappresentazione delle grandezze sinoidali Circuito con resistenza, capacità, induttanza, sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase Tensione corrente e potenza Generazione di un campo rotante.

6) Elettrochimica Elettrodeposizione ed attacco anodico.

II. — *Macchine elettriche*:

1) Unità di misura delle grandezze elettriche Norme e prove di collaudo sulle macchine elettriche.

2) La dinamo Eccitazione ed autoeccitazione Calcolo della eccitazione Avvolgimento indotto f.e.m.; Fenomeni di commutazione e reazione di indotto Curve caratteristiche di funzionamento Calcolo delle perdite e del rendimento Accoppiamenti in serie ed in parallelo.

3) Il motore a c.c. Equazioni fondamentali Avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motori a c.c. Caratteristiche di funzionamento Perdite e rendimento Prove di collaudo.

4) L'alternatore Avvolgimento indotto Reazione d'indotto Diagrammi e caratteristiche di funzionamento Alternatore polifase Accoppiamento degli alternatori Prove collaudo.

5) Il motore sincrono Diagrammi di funzionamento Calcolo delle perdite e prove relative Funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente Prove di collaudo.

6) Il motore asincrono Coppia motrice Regolazione di velocità, rendimento Diagramma di Heyland Avviamento e inversione di moto Calcolo delle perdite e prove relative - Prove di collaudo.

7) Cenno sull'asincrono monofase.

8) Le macchine elettriche a c.a. A collettore Motore in serie ed a repulsione La convertitrice Rapporto di convertitrice Rapporto di conversione Perdite e rendimenti Prove di collaudo.

9) Il trasformatore statico - Teoria e diagramma di funzionamento del trasformatore Calcolo delle perdite e prove relative Particolari costruttivi Trasformatori polifasi Trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori ecc.) Prove di collaudo.

10) Pile Polarizzazione Pile a secco Accumulatori al Pb Carica, scarica, capacità e rendimento Accumulatori alcalini.

11) Costruzione di macchine elettriche Proprietà dei materiali impiegati nella loro costruzione Calcolo e costruzione delle macchine seguenti: Trasformatori, regolatori ad induzio-

ne Motori e generatori asincroni, motori e generatori sincroni Motori e generatori per corrente continua a collettore Cenno sulle macchine acicliche, convertitrice, macchine a corrente alternata con collettore Costruzione e regolazione dei mutatori Loro applicazione alla conversione dell'energia c.a. a c.c. e viceversa ed alla conversione di frequenza.

III. — *Impianti elettrici*:

Trasmissione Distribuzione Utilizzazione e calcoli relativi Conversione dell'energia elettrica Apparecchiatura di manovra Regolazione Protezione contro sovratensioni Sovraintensità; Determinazione intensità di corto circuito.

IV — *Comunicazioni elettriche*:

Comunicazioni elettriche Classifica dei sistemi elettrici di telecomunicazioni col filo Sistemi a frequenza vocale Sistemi a frequenza vettrice Sistemi a cavo coassiale Studio delle forme d'onda delle correnti e della tensione Studio delle reti a costanti concentrate in periodo di regime ed in periodo transitorio Dipoli Quadripoli Filtri Studio delle reti costanti distribuite (Linee di trasmissione Studio delle linee di trasmissione in base alla teoria Maxwell per tener conto dei fenomeni radioattivi).

V. — *Radiotecnica*:

Radiotecnica Leggi dei campi elettromagnetici e propagazione delle radio onde Circuiti oscillatori Guide d'onda Antenne Elementi dei circuiti Tubi elettronici e loro impiego e curve caratteristiche Trasmettitori e ricevitori a tubi elettronici Radiogoniometria Radioguida e radiolocalizzazione Onde ultracorte e micronde Cenni sui transistori.

VI. — *Misure elettriche*:

1) Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue e alternate.

2) Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite nei dielettrici.

3) Misura sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori.

4) Misura e relativo grafico delle caratteristiche delle macchine elettriche.

5) Misura e relativo grafico inerente la caratteristica di un tubo elettronico.

6) Misura e relativo grafico inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche.

7) Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le cariche di gas.

8) Misure sui generatori amplificatori e rivelatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza.

9) Misura dei momenti a campo magnetico.

10) Misura delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.

11) Misure delle grandezze elettroacustiche.

12) Rilievi oscillografici.

13) Misure sull'elettrostatica (condensatori, dielettrici, elettrometri).

14) Misure su materiali magnetici, paramagnetici, diamagnetici.

15) Principali apparecchi di misure elettrici Loro teoria ed impiego.

16) Sistemi di misure nel campo dell'elettricità e del magnetismo

17) Misure di f. e. m. di pile ed accumulatori.

VII. — *Scienza delle costruzioni*:

1) Trazione e compressione Taglio e flessione Analisi delle sollecitazioni e delle deformazioni.

2) Sollecitazioni e deformazioni delle travi inflesse Problemi staticamente indeterminati.

3) Flessione e tensione e compressione combinata. Teoria delle colonne.

4) Flessione e torsione Tensioni combinate.

5) Energia di deformazione.

6) Formule per i calcoli dei solidi a grandi curvature.

7) Formule per il calcolo di piante sottili, di recipienti cilindrici e sferici sottoposti a pressione.

VIII. — *Fisica tecnica*:

1) Fenomeni oscillatori e vibrazione dei sistemi discreti Analisi armonica.

2) Onde elastiche: Generazione, propagazione e ricezione. Cenni sulle esplosioni e onde d'urto; cenni sulle applicazioni degli ultrasuoni.

3) Termometria, scale di temperature. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature; loro produzione e utilizzazione.

4) I gas reali ed ideali. Equazioni di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. I principi della termodinamica. Relazioni che ne derivano.

5) Stati di aggregazione e trasformazione di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.

6) Movimenti dei fluidi nei condotti. Misura della velocità e della pressione dei gas.

IX. — *Macchine termiche ed idrauliche*:

1) Teoria della macchina termica Caldaie Cicli delle macchine a vapore Condensatori Motori endotermici.

2) Turbine ad azione ed a reazione turbine a gas.

X. — *Idraulica*:

Efflusso dei fluidi attraverso bocche a pareti sottili Coefficiente di contrazione Resistenze passive Boccagli di afflusso Laval.

Roma, addì 23 settembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (prov. di . . .) il . e residente in (prov. di . . .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. 15 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea in fisica o in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica, conseguito presso . in data .

E' in possesso (se laureato in ingegneria) del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (oppure del certificato di abilitazione provvisoria)

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . ;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . (5).

Indirizzo presso il quale desidera che venga inviato l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratiche ed orale ed ogni eventuale comunicazione: .

Data .

Firma (6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario (di non iscrizione cioè di cancellazione dalle liste elettorali) indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (tedesca e inglese).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare e sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta conenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a 15 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova ».

L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(7121)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal sesto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di età di 32 anni, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 5 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, art. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11);

h) per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessati la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di 40 anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme di legalizzazione della firma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario, concessione « C », se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazine sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, o una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli Uffici del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato o Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 400 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 400;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (nubili o vedove), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto degli Uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

A) da un presidente scelto tra gli impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a ispettore generale;

B) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

C) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1965
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 192

ALLEGATO N. 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Via Flavia, 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il giorno . . . . . . domicilato in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica, scientifica, abilitazione magistrale, ecc.) in data . . . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari . . . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a Ufficio del lavoro periferico e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

(6472)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nella Accademia di belle arti di Venezia, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 33 del Bollettino ufficiale parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 19 agosto 1965, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso al posto di assistente alla cattedra di scultura nella Accademia di belle arti di Venezia, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298.

(7245)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di decorazione nell'Accademia di belle arti di Venezia, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 33 del Bollettino ufficiale parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 19 agosto 1965, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso al posto di assistente alla cattedra di decorazione nell'Accademia di belle arti di Venezia, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298.

(7246)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01156, Div. I del 20 febbraio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Lecce, dell'Ordine dei medici della provincia di Lecce e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale capo, dirigente dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi;

Monizza dott. Roffredo, direttore di sezione della Prefettura di Lecce;

Muratore prof. dott. Filippo, primario medico dell'Ospedale civile « V. Fazzi » di Lecce;

Carrozzini prof. dott. Vincenzo, primario chirurgo dell'Ospedale civile « A. Vallone » di Galatina;

Frassanito dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 18 settembre 1965

Il medico provinciale: MAGLIARI

(7061)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 7 giugno 1965, entrambi n. 05414, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1962;

Ritenuto che per effetto della rinuncia dell'ostetrica D'Antonio Anna si deve procedere all'assegnazione della condotta ostetrica del comune di Maiori;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso e che seguono immediatamente nella graduatoria di merito;

Considerato che l'ostetrica Cuomo Iolanda, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Cuomo Iolanda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Maiori.

Il commissario prefettizio del comune di Maiori è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 15 settembre 1965

Il Medico provinciale

(7225)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945 in data 16 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio); Sala Monf. Cereseto hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Succi Giovanni: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio);
2) Taverna Pier Luigi: Sala Monf.;
3) Lavazza Luciano: Cereseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 29 settembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(7262)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7447 del 14 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 236 del 25 settembre 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti di Ferla e della frazione di Belvedere (Siracusa) vacanti al 30 novembre 1962;

Ritenuto che il componente dott. Piazza Salvatore, vice prefetto ispettore della Prefettura di Siracusa, è stato trasferito ad altra sede;

Vista la nota della Prefettura di Siracusa n. 3406/11-4 del 18 settembre 1965, con la quale viene designato il dott. Angelo Fazio, direttore di sezione in sostituzione del predetto dottor Piazza;

Ritenuto in conseguenza di dovere modificare il precitato decreto n. 7447 del 14 settembre 1965 nella parte riguardante il componente dott. Piazza Salvatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e parzialmente modificata come segue:

Il componente dott. Piazza Salvatore, vice prefetto ispettore, trasferito ad altra sede è sostituito dal dott. Angelo Fazio, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Siracusa, di questo Ufficio e dei comuni di Siracusa e di Ferla.

Siracusa, addì 23 settembre 1965

Il medico provinciale: GALIA

(7181)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 aprile 1965, n. 4.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *dell'*11 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè la erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'Entrata e della Spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 e cioè:

ENTRATE

Entrate effettive	L.	7.655.121.500
Movimento di capitali	»	2.075.094.100
Contabilità speciali	»	829.801.280
Totale generale entrate	L.	10.560.016.880

SPESE

Spese effettive	L.	9.251.465.600
Movimento di capitali	»	478.750.000
Contabilità speciali	»	829.801.280
Totale generale spese	L.	10.560.016.880

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano addì 30 aprile 1965

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(4714)

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 1965, n. **5**.

Ulteriore contributo al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 22 *giugno* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda un ulteriore contributo fino all'importo di L. 11.000.000 per gli scopi ed alle condizioni di cui alla legge provinciale 12 agosto 1964, n. 10.

Art. 2.

All'onere di L. 11.000.000 derivante dalla presente legge viene fatto fronte con i fondi iscritti all'art. 170 del bilancio 1965: « Contributo al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano addì 7 giugno 1965

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(4715)

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 1965, n. **6**.

Funzioni della Provincia autonoma in ordine al programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 27 *del* 29 *giugno* 1965

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori di cui alla legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, nell'ambito della provincia di Bolzano provvede un Comitato provinciale costituito:

1) dall'Assessore provinciale competente, quale presidente;

2) da un membro della Giunta provinciale, di gruppo linguistico diverso dal presidente, quale vice presidente;

3) e 4) da due funzionari dell'Assessorato per l'edilizia popolare il coordinamento territoriale;

5) da un rappresentante dell'Assessorato per l'assistenza;

6) - 11) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per ciascuno dei gruppi linguistici, tedesco ed italiano, di cui uno esperto in cooperazione edilizia, scelti dalla Giunta provinciale su designazione delle organizzazioni provinciali più rappresentative;

12 e 13) da un rappresentante dei datori di lavoro per ciascuno dei gruppi linguistici, tedesco ed italiano, scelti dalla Giunta provinciale su designazione delle organizzazioni provinciali delle categorie interessate.

Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente e del vice presidente, è nominato un supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza od impedimento. Quando il Comitato tratti questioni relative alla predisposizione del programma o l'attuazione dei piani in singoli Comuni sono chiamati a farne parte pro tempore i sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, con voto consultivo:

un rappresentante della gestione case per lavoratori;

un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un esperto in materia di servizio sociale quando il Comitato tratta l'argomento di cui alla lettera *f*) dell'art. 2, primo comma.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

I componenti il Comitato durano in carica per la legislatura nella quale sono stati nominati e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo ha il compito:

a) di formulare entro i limiti del fondo assegnato alla Provincia in base ai primi due commi e secondo i criteri enunciati nel primo comma dell'art. 15 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, un programma decennale di costruzioni, diviso in piani pluriennali e ripartito per comprensori intercomunali, stabilendone le circoscrizioni, per la costruzione di abitazioni per lavoratori e le loro famiglie inseriti in quartieri organici ed integrati, dotati dei requisiti necessari alla civile convivenza;

b) di ripartire i fondi destinati alla esecuzione dei piani nella Provincia sui quattro settori indicati al terzo comma dell'art. 15 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

c) di determinare sulla base dei criteri di massima stabiliti dal Comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60:

1) il costo massimo ammissibile a vano per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni atti a soddisfare le esigenze specifiche delle singole località;

2) il costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto;

3) l'ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul quale potrà essere concesso il prestito ai sensi dell'art. 16 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

d) di determinare le quote di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà immediata sulla base dei costi convenzionali a vano fissati per ciascun comprensorio, fra il minimo del 2 % ed il massimo del 3 %;

e) di stabilire le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative sulla base del costo effettivo degli stessi;

f) di svolgere l'intesa con la gestione case per lavoratori per l'istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari anche in ordine alla salvaguardia, a sensi dell'art. 2 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5, delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici;

g) di compilare una relazione annua sulla propria attività la quale previa approvazione da parte della Giunta provinciale viene presentata al Consiglio provinciale ed al Comitato centrale sopracitato.

La formulazione del programma di cui alla lettera *a*) e la ripartizione dei fondi di cui alla lettera *b*) del comma precedente devono essere coordinati con il piano territoriale di coordinamento ed i piani regolatori approvati con legge provinciale a norma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951 e della legge provinciale n. 8 del 10 luglio 1960 e successive modifiche, rispettivamente con i piani particolareggiati od i programmi di fabbricazione approvati a norma della legge provinciale n. 14 del 21 ottobre 1963.

La disponibilità degli alloggi da costruire nel complesso della Provincia deve essere ripartita fra i lavoratori dei due gruppi linguistici in proporzione della entità dei contributi versati dai lavoratori appartenenti a ciascun gruppo. Lo stesso

vale per la assegnazione a lavoratori che abbiano versato i contributi di cui all'art. 12 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, degli alloggi trasferiti in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari ovvero agli enti di cui all'art. 4 della stessa legge che si renderanno successivamente liberi.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni nelle quali il Comitato provinciale di cui all'art. 2 della presente legge si sostituisce al Comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, il Comitato provinciale ha facoltà:

1) di chiedere alle Amministrazioni statali e locali, nonchè a tutti gli enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia o comunque interessante l'attività edilizia locale, le notizie ed i dati che possano essere necessari;

2) di chiedere alla gestione case per lavoratori notizie sullo svolgimento dei piani di esecuzione al fine della necessaria informazione per la predisposizione dei piani successivi.

Art. 4.

Le deliberazioni del Comitato provinciale concernenti gli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 della presente legge sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale previa intesa con il Comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60 e quindi comunicate alla gestione case per lavoratori di cui all'art. 19 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60.

In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 2 della presente legge e per ciascuna località saranno emessi ai fini della prenotazione, appositi bandi con decreto del Presidente della Giunta provinciale. La pubblicazione dei bandi è effettuata a cura dell'Ufficio provinciale per l'edilizia popolare. Le domande di prenotazione debbono essere presentate all'Ufficio provinciale per l'edilizia popolare.

Gli istituti di credito locali, aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, sono designati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

La Provincia esercita anche per l'attuazione della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, nel territorio di competenza, le potestà amministrative spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato ad essa trasferite, rispettivamente da essa assunte in base al decreto del Presidente della Repupplica 26 gennaio 1959, n. 28, ed alle disposizioni della legge provinciale n. 6 del 4 aprile 1960 e dell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 6 agosto 1963.

Le Commissioni provinciali di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, incaricate di formare le graduatorie per la assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione nonchè per la concessione dei prestiti, sono nominate dalla Giunta provinciale ed hanno sede presso l'Amministrazione provinciale. Il membro delle Commissioni di cui al secondo comma, punto 5), dell'art. 60 sopracitato è sostituito da un funzionario dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono esercitate da un impiegato dello Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e dell'art. 2 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, le funzioni di cui all'art. 43, punto 4), e art. 44, punto 1), sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare, sentita la sezione edilizia popolare ed economica del Comitato urbanistico provinciale integrata da un rappresentante tecnico della gestione case per lavoratori, dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari e dall'Assessore all'edilizia o all'urbanistica del Comune interessato o un suo delegato.

Art. 6.

In provincia di Bolzano non si applica l'art. 24 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60.

Salvo quanto disposto con la presente legge nulla è innovato alla legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, ed ai relativi regolamenti di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 e 5 novembre 1964, n. 1614.

Art. 7.

Per il funzionamento del Comitato provinciale, di cui all'art. 1, e delle Commissioni di cui all'art. 5, secondo comma, della presente legge, si applica la legge provinciale n. 6 del 12 luglio 1957. Al relativo onere previsto in L. 400.000 per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte mediante lo stanziamento di cui all'art. 4 del bilancio di previsione e corrispondenti articoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 giugno 1965

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(4716)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.